CAMERA DEI DEPUTATI N. 3079

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIRELLI

Disposizioni per la promozione della salute digitale dei minori e la prevenzione della dipendenza da strumenti e piattaforme digitali

Presentata il 5 agosto 2026

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI ! – La diffusione delle tecnologie digitali rappresenta una delle trasformazioni più profonde della società contemporanea. *Smartphone*, *tablet*, *social network*, videogiochi, piattaforme digitali e sistemi di comunicazione *online* costituiscono strumenti ormai ordinari nella vita quotidiana di bambini, adolescenti, famiglie e comunità educative e offrono opportunità straordinarie, favorendo l'accesso alla conoscenza, la comunicazione, l'inclusione, la partecipazione sociale, la didattica, la creatività e lo sviluppo di competenze sempre più necessarie nella società contemporanea.

Per questa ragione ogni intervento pubblico in materia deve evitare approcci ideologici o meramente proibizionistici. La questione non è infatti contrapporre il digitale alla vita reale, né immaginare un ritorno impossibile a un mondo privo di strumenti tecnologici, quanto piuttosto di promuovere modalità di utilizzo equilibrate, consapevoli e appropriate all'età, prevenendo i rischi connessi a un uso precoce, eccessivo, solitario o non accompagnato degli strumenti digitali.

La comunità scientifica nazionale e internazionale evidenzia da tempo i possibili effetti negativi dell'esposizione prolungata agli schermi e le problematiche connesse all'utilizzo delle tecnologie digitali in età evolutiva. Tali effetti possono riguardare lo sviluppo cognitivo, la capacità di attenzione, il linguaggio, la qualità del sonno, la salute mentale, la vista, l'attività fisica, le abitudini alimentari, il rendimento scolastico e la qualità delle relazioni familiari e sociali.

Particolare attenzione merita il rapporto tra utilizzo eccessivo delle tecnologie digitali e benessere psicologico dei minori. Ansia, isolamento, irritabilità, difficoltà di autoregolazione emotiva, ritiro sociale, disturbi del sonno e comportamenti compulsivi sono fenomeni che non possono essere

ricondotti esclusivamente agli strumenti digitali, ma che possono essere aggravati da un uso precoce, incontrollato e non mediato degli stessi.

È, quindi, necessario che le istituzioni promuovano una vera cultura della salute digitale, fondata sulla responsabilità educativa degli adulti, sul coinvolgimento delle famiglie, sul ruolo della scuola e sulla valorizzazione di fattori di protezione quali la lettura, l'attività sportiva, il gioco, le esperienze all'aperto, la socializzazione in presenza e la qualità delle relazioni familiari.

L'esperienza educativa dimostra che il divieto, da solo, è spesso insufficiente e talvolta controproducente. Divieti assoluti e difficilmente applicabili rischiano di essere aggirati, di spostare il problema in contesti meno controllati e di produrre conflitti educativi senza generare maggiore consapevolezza. La prevenzione, invece, consente di accompagnare i minori, di sostenere le famiglie, di rafforzare le competenze educative degli adulti e di promuovere una responsabilità condivisa.

La presente proposta di legge si fonda pertanto su un principio chiaro: la dipendenza digitale e l'utilizzo problematico delle tecnologie digitali da parte dei minori devono essere affrontati prima di tutto come una questione di salute, prevenzione e di educazione, e non come un problema di ordine pubblico o come una semplice questione di disciplina sanzionatoria.

In questa prospettiva assume un rilievo centrale il ruolo del Servizio sanitario nazionale e della sua rete territoriale. Pediatri di libera scelta, medici di medicina generale, consultori familiari, dipartimenti di salute mentale, servizi di neuropsichiatria infantile e servizi territoriali rappresentano spesso i primi interlocutori delle famiglie e possono svolgere una funzione decisiva nell'individuazione precoce dei segnali di utilizzo problematico delle tecnologie digitali nonché nell'orientamento ai servizi e nella promozione di corretti stili di vita.

La scuola costituisce l'altro pilastro dell'intervento. Essa non deve essere caricata di responsabilità improprie, ma può rappresentare un luogo essenziale per costruire consapevolezza, pensiero critico, educazione alla relazione, prevenzione del cyberbullismo e capacità di riconoscere i rischi dell'ambiente digitale. L'educazione alla salute digitale deve quindi entrare stabilmente nelle attività formative, anche nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.

Il ruolo delle famiglie è altrettanto determinante. I bambini e gli adolescenti imparano anzitutto per imitazione, cioè osservando il comportamento degli adulti. Per tale ragione la proposta di legge non si limita a porre regole per i minori, ma promuove campagne informative e di orientamento rivolti ai genitori, agli educatori e agli adulti di riferimento, affinché siano messi nelle condizioni di accompagnare i figli nell'utilizzo consapevole delle tecnologie digitali.

Anche a livello europeo cresce l'attenzione verso i rischi connessi alle pratiche di progettazione digitale orientate alla massimizzazione del tempo di permanenza *online* degli utenti. Meccanismi quali notifiche continue, riproduzione automatica dei contenuti, scorrimento infinito, sistemi di ricompensa intermittente e interfacce persuasive possono contribuire a favorire comportamenti compulsivi, soprattutto nei soggetti più giovani e vulnerabili. È pertanto auspicabile che il Governo promuova, anche in sede europea, misure a tutela dei minori e iniziative volte a contrastare le pratiche di progettazione digitale suscettibili di favorire la dipendenza o l'utilizzo compulsivo dei dispositivi digitali.

La proposta di legge prevede l'istituzione del Piano nazionale per la salute digitale dei minori, di durata triennale, adottato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito. Il Piano definisce obiettivi di prevenzione, iniziative di formazione e informazione, attività educative, misure di sostegno ai servizi territoriali, attività di ricerca e di monitoraggio.

Viene anche istituito l'Osservatorio nazionale sulla salute digitale dei minori presso l'Istituto superiore di sanità, con compiti di raccolta dei dati, studio, monitoraggio e predisposizione di una bozza di relazione

annuale, da approvare e inviare, a cura del Ministro della salute, alle Camere. La conoscenza del fenomeno costituisce infatti una condizione essenziale per evitare allarmismi, sottovalutazioni o interventi privi di adeguata base scientifica.

È prevista poi l'istituzione della Giornata nazionale della salute digitale dei minori, individuata nel primo venerdì del mese di ottobre, quale occasione annuale di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento di scuole, famiglie, enti territoriali, servizi sanitari e comunità educative.

Infine, la presente proposta di legge istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo nazionale per la salute digitale dei minori, con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinato a finanziare le attività di prevenzione, formazione, ricerca, informazione e sostegno previste dalla legge. L'intervento si colloca nell'ambito delle politiche di prevenzione e promozione della salute, in coerenza con l'articolo 32 della Costituzione, riconoscendo che la salute digitale è ormai una componente essenziale del benessere fisico, psicologico, cognitivo e relazionale delle nuove generazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica riconosce il valore delle tecnologie digitali quali strumenti di conoscenza, partecipazione, inclusione e crescita personale e ne promuove l'utilizzo consapevole, responsabile e appropriato all'età.

2. Al fine di tutelare lo sviluppo fisico, cognitivo, psicologico e relazionale dei minori, la presente legge promuove la salute digitale dei minori nonché la prevenzione dei fenomeni di utilizzo problematico o compulsivo delle tecnologie digitali ed è finalizzata, in particolare, a:

a) promuovere una cultura della salute digitale dei minori;

b) prevenire l'utilizzo precoce, eccessivo o non accompagnato degli strumenti e dei servizi digitali;

c) sostenere le famiglie nell'esercizio della responsabilità educativa;

d) rafforzare il ruolo della scuola nell'educazione a un utilizzo consapevole delle tecnologie digitali;

e) valorizzare il ruolo del Servizio sanitario nazionale, dei pediatri di libera scelta, dei medici di medicina generale, dei consultori familiari e dei servizi sanitari territoriali nella prevenzione e nell'individuazione precoce dei comportamenti a rischio;

f) promuovere la ricerca, il monitoraggio e la raccolta dei dati sull'utilizzo problematico delle tecnologie digitali da parte dei minori.

3. Le disposizioni della presente legge sono attuate nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della libertà educativa delle famiglie, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) « salute digitale »: la condizione di equilibrio fisico, psicologico, cognitivo e relazionale nell'utilizzo delle tecnologie digitali, tale da consentire alla persona di beneficiare delle opportunità offerte dagli strumenti digitali senza pregiudizio per il proprio benessere;

b) « tecnologie digitali »: gli strumenti, i dispositivi, i servizi, le applicazioni, le piattaforme digitali, le reti sociali telematiche, i videogiochi *online* e ogni altro servizio digitale utilizzabile mediante connessione alla rete *internet* o dispositivi elettronici;

c) « utilizzo problematico delle tecnologie digitali »: l'utilizzo delle tecnologie digitali eccessivo, compulsivo, precoce, non appropriato all'età o non adeguatamente accompagnato, tale da incidere negativamente sul benessere fisico, psicologico, cognitivo o relazionale dei minori nonché sul rendimento scolastico, sul sonno, sugli stili di vita o sulle relazioni familiari e sociali degli stessi;

d) « dipendenza digitale »: una condizione caratterizzata dalla perdita di autocontrollo nell'utilizzo delle tecnologie digitali, dalla difficoltà a interromperne l'uso, dalla compromissione delle attività quotidiane, scolastiche, familiari o sociali e dalla possibile associazione a disagi di carattere psicologico o comportamentale;

e) « minori »: le persone di età inferiore ai diciotto anni;

f) « fattori di protezione »: le attività, le relazioni, gli stili di vita e i contesti educativi che favoriscono lo sviluppo equilibrato dei minori e riducono il rischio di utilizzo problematico delle tecnologie digitali.

Art. 3.

(Piano nazionale per la salute digitale dei minori)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del

Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano nazionale per la salute digitale dei minori, di seguito denominato « Piano ».

2. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato entro sei mesi dalla scadenza di ciascun triennio.

3. Il Piano individua:

a) gli obiettivi di prevenzione e di promozione della salute digitale dei minori;

b) le azioni di formazione e di informazione rivolte alle famiglie, agli educatori, agli operatori sanitari e al personale scolastico;

c) le iniziative di educazione e di sensibilizzazione nelle istituzioni scolastiche;

d) le attività di monitoraggio epidemiologico, di studio e di ricerca;

e) le misure di sostegno a favore dei servizi sanitari territoriali per l'individuazione precoce dei comportamenti a rischio;

f) le modalità di raccordo tra la scuola, le famiglie, i servizi sanitari, gli enti locali e gli enti del Terzo settore interessati;

g) gli indirizzi per la promozione di un utilizzo delle tecnologie digitali consapevole, equilibrato e appropriato all'età;

h) le iniziative volte a favorire il contrasto del cyberbullismo, dell'isolamento sociale, dei disturbi del sonno e degli altri fenomeni correlati all'utilizzo problematico delle tecnologie digitali.

4. Nell'ambito del Piano è promossa l'adozione di misure finalizzate a favorire la lettura, la pratica sportiva, il gioco, le attività culturali, le esperienze all'aperto, la socializzazione in presenza, la partecipazione alla vita comunitaria e, più in generale, tutti i fattori di protezione riconosciuti dalla letteratura scientifica come utili a favorire il benessere psicofisico, cognitivo e relazionale dei minori nonché di campagne volte a diffondere, presso le famiglie e le comunità educative, indicazioni relative

all'utilizzo appropriato delle tecnologie digitali nelle diverse fasce di età, con particolare attenzione alla prima infanzia e all'età preadolescenziale.

5. All'attuazione del Piano si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10.

Art. 4.

(Educazione alla salute digitale nelle istituzioni scolastiche)

1. Nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica e nel rispetto dell'autonomia scolastica, le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione promuovono iniziative finalizzate all'educazione alla salute digitale dei minori.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte, in particolare, a:

a) promuovere l'utilizzo consapevole, responsabile e critico delle tecnologie digitali;

b) prevenire l'utilizzo problematico o compulsivo di *smartphone*, reti sociali telematiche, videogiochi e piattaforme digitali;

c) favorire la conoscenza dei rischi connessi all'esposizione prolungata agli schermi digitali;

d) promuovere il benessere psicologico e relazionale nell'ambiente digitale;

e) prevenire e contrastare il cyberbullismo e ogni forma di violenza, esclusione, minaccia o umiliazione *online*;

f) sviluppare il pensiero critico nell'utilizzo delle piattaforme digitali e dei sistemi di intelligenza artificiale;

g) promuovere il rispetto della dignità della persona, della riservatezza, dell'immagine e dell'identità digitale propria e altrui;

h) favorire la consapevolezza dei meccanismi di funzionamento delle piattaforme digitali e dei sistemi di raccomandazione dei contenuti.

3. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere incontri informativi rivolti alle famiglie, anche con il coinvolgimento di pediatri di libera scelta, psicologi, neuropsichiatri infantili, educatori, rappresentanti dei servizi sanitari territoriali ed enti del Terzo settore interessati.

Art. 5.

(Campagne informative e sostegno alle famiglie)

1. Il Ministero della salute, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, promuove campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione sui rischi connessi all'utilizzo problematico delle tecnologie digitali e sulle buone pratiche per la tutela della salute digitale dei minori.

2. Le campagne di cui al comma 1 sono rivolte prioritariamente ai genitori, agli educatori, agli operatori sanitari, al personale scolastico e agli adulti di riferimento e promuovono, in particolare:

a) l'importanza del ruolo educativo degli adulti quale modello di comportamento digitale;

b) la definizione di regole chiare e condivise sull'utilizzo delle tecnologie digitali;

c) la protezione dei momenti relazionali, familiari e comunitari;

d) il divieto educativo di utilizzare dispositivi digitali come ordinario strumento di consolazione, distrazione o sedazione emotiva dei bambini;

e) la promozione di valide alternative all'utilizzo di dispositivi digitali, quali la lettura, lo sport, il gioco, le attività all'aperto, le attività culturali e la socializzazione in presenza;

f) la necessità di un accesso agli strumenti digitali, alla rete *internet* e alle reti sociali telematiche graduale, accompagnato e appropriato all'età;

g) il riconoscimento precoce dei segnali di allarme, quali la ricerca ossessiva

del dispositivo, le reazioni aggressive alla sua assenza, l'isolamento dalle attività quotidiane, le alterazioni del sonno o la compromissione delle relazioni familiari e sociali.

3. Nell'ambito delle attività di cui al presente articolo è promossa l'adozione di strumenti di orientamento e linee guida rivolti alle famiglie per favorire un utilizzo equilibrato e consapevole delle tecnologie digitali.

4. Il Ministero della salute può promuovere, anche mediante accordi con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, campagne di comunicazione sociale sui temi di cui alla presente legge.

Art. 6.

(Rete territoriale per la prevenzione della dipendenza digitale)

1. Il Ministero della salute promuove, nell'ambito delle attività di prevenzione e di promozione della salute, iniziative volte a favorire l'individuazione precoce dei comportamenti a rischio connessi all'utilizzo problematico delle tecnologie digitali da parte dei minori.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta, dei medici di medicina generale, dei consultori familiari, dei servizi di neuropsichiatria infantile, dei dipartimenti di salute mentale e dei servizi sanitari territoriali nelle attività di informazione, di prevenzione e di orientamento rivolte ai minori e alle loro famiglie.

3. Nell'ambito del Piano nazionale di cui all'articolo 3 sono promosse specifiche attività di formazione rivolte agli operatori sanitari, finalizzate al riconoscimento precoce dei segnali di utilizzo problematico delle tecnologie digitali e dei possibili effetti sulla salute fisica, psicologica, cognitiva e relazionale dei minori.

4. Il Ministero della salute promuove la diffusione di linee di indirizzo e di buone

pratiche per la prevenzione della dipendenza digitale e per il sostegno alle famiglie.

5. Le attività di cui al presente articolo sono svolte in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti locali e gli enti del Terzo settore attivi nei settori dell'educazione, della tutela dei minori, della promozione della salute e del contrasto del disagio giovanile.

Art. 7.

(Livelli essenziali di prevenzione in materia di salute digitale)

1. Il Ministero della salute promuove l'inserimento delle attività di prevenzione e di promozione della salute digitale nell'ambito dei programmi di prevenzione collettiva e sanità pubblica.

2. Nell'ambito del Piano nazionale della prevenzione sono individuate specifiche azioni rivolte all'età evolutiva finalizzate alla promozione del benessere digitale e alla prevenzione dell'utilizzo problematico delle tecnologie digitali.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono l'integrazione delle attività di cui al presente articolo nei rispettivi programmi di prevenzione, in coerenza con gli indirizzi del Piano nazionale di cui all'articolo 3.

Art. 8.

(Osservatorio nazionale sulla salute digitale dei minori)

1. Presso l'Istituto superiore di sanità è istituito l'Osservatorio nazionale sulla salute digitale dei minori, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) raccoglie ed elabora i dati relativi all'utilizzo delle tecnologie digitali nonché all'utilizzo problematico delle medesime da parte dei minori;

b) promuove studi, ricerche e approfondimenti scientifici sui rapporti tra tec-

nologie digitali, salute fisica, salute mentale, sviluppo cognitivo e relazioni sociali dei minori;

c) monitora l'attuazione del Piano nazionale di cui all'articolo 3;

d) raccoglie e diffonde buone pratiche di prevenzione e di promozione della salute digitale;

e) favorisce il raccordo tra le istituzioni, la comunità scientifica, le scuole, i servizi sanitari, gli enti territoriali e gli enti del Terzo settore interessati;

f) predispone e trasmette annualmente al Ministero della salute gli elementi e i dati informativi per la predisposizione della relazione di cui al comma 3.

3. Il Ministro della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'evoluzione dei fenomeni oggetto della medesima, sulla base degli elementi e dei dati informativi di cui al comma 2, lettera *f)*.

4. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio sono definiti con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 9.

(Giornata nazionale della salute digitale dei minori)

1. La Repubblica riconosce il primo venerdì di ottobre di ciascun anno quale Giornata nazionale della salute digitale dei minori, di seguito denominata « Giornata nazionale ».

2. La Giornata nazionale è dedicata alla promozione di iniziative di informazione, di sensibilizzazione, di educazione e di approfondimento sull'uso consapevole delle tecnologie digitali, sulla prevenzione dell'utilizzo problematico delle stesse e sulla

tutela del benessere fisico, psicologico, cognitivo e relazionale dei minori.

3. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere iniziative didattiche e formative rivolte agli studenti e alle famiglie.

4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le aziende sanitarie locali, le istituzioni scolastiche, gli enti del Terzo settore e gli altri soggetti pubblici e privati interessati possono promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative pubbliche, campagne informative, incontri, seminari e attività educative coerenti con le finalità della presente legge.

Art. 10.

(Fondo nazionale per la salute digitale dei minori)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo nazionale per la salute digitale dei minori, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 12.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo.

3. Una quota del Fondo può essere destinata al finanziamento di progetti sperimentali promossi da regioni, enti locali, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie locali ed enti del Terzo settore, finalizzati alla prevenzione dell'utilizzo problematico delle tecnologie digitali e alla promozione della salute digitale dei minori.

Art. 11.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e

nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 10, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, dall'attuazione delle restanti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0211830